



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 23

Sorveglianza sanitaria

Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale e' sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneita' alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attivita' professionale. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Versione in vigore dal 27 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee
Estremi	Legge 26 gennaio 2026, n. 9
Capo	IV — Attività subacquee e iperbariche
Sezione	II — Operatori subacquei e iperbarici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-delle-attivita-subacquee/art-23-sorveglianza-sanitaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it